



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: C.C.I.A.A. di Roma c/ [REDACTED] – Appello avverso la Sentenza n. 1475/2025 emessa l'11.02.2025 dal Giudice di Pace di Roma (R.G.n. 36372/2023). Affidamento incarico per la costituzione in giudizio e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.**

### IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Vista la Sentenza n. 1475/2025 dell’11.02.2025, r.g.n. 36372/2023, con la quale il Giudice di Pace di Roma, VI Sez. Civile, ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito presentata dalla Camera di Commercio di Roma, per mezzo dell’Avv. Valerio Stanisci, nei confronti della [REDACTED] );

Lette le motivazioni della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma a definizione del giudizio di cui al r.g.n. 36372/2023 e ravvisati in essa molteplici profili di criticità che non ne rendono condivisibile l’esito, soprattutto con riferimento all’interpretazione della Convenzione di attuazione stipulata tra la Camera e la [REDACTED] come non generatrice di un rapporto sinallagmatico tra le parti;

Dato atto che è interesse della Camera ribadire le ragioni a sostegno della richiesta, avanzata dalla stessa, di restituzione della somma di € 4.074,55, indebitamente percepita dalla [REDACTED] che ha

violato gli obblighi di cui all'art. 12 della suddetta Convenzione Attuativa nonché i doveri di cui agli artt. 1713 e 1710 c.c., considerata anche la natura pubblica delle risorse impiegate dalla Camera per garantire il finanziamento concesso;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre appello avverso la Sentenza n. 1475/2025 emessa dal Giudice di Pace di Roma l'11.02.2025 per ottenerne l'annullamento e/o la riforma;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale e che la Camera è stata rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Valerio Stanisci;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Civilisti è iscritto l'Avv. Valerio Stanisci;

Preso atto che il procuratore speciale della Camera di Commercio di Roma, Dott. Maurizio Rea, per i poteri derivanti dall'atto di conferimento di procura del 17.05.2023, a rogito del Notaio Dott. Andrea Pantalani, rep. n. 22540, racc. n. 11707, registrato a Roma 3 il 22.05.2023 al n. 10393, serie IT ha inteso affidare, con sottoscrizione di apposito mandato alla lite, all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n 54, l'incarico di patrocinare l'Ente per incardinare il giudizio di cui in narrativa dal momento che lo stesso Avv. Stanisci ha patrocinato la Camera nel giudizio di primo grado ed è quindi perfettamente a conoscenza del merito della vicenda;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 150340 del 07.07.2025, con il quale l'Avv. Valerio Stanisci ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 3.000,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, IVA, C.P.A. e rimborso spese vive per € 174,00, di cui €147,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo, detratta la ritenuta d'acconto, cui vanno aggiunti € 2,00 per imposta di bollo su fattura;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica

controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B791CBDD03;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

### **DETERMINA**

- di prendere atto e confermare che all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 54, è affidato l'incarico di proporre, per conto della Camera, il giudizio d'appello nei confronti della [REDACTED] avverso la Sentenza n. 1475/2025 emessa dal Giudice di Pace di Roma l'11.02.2025, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, spese vive per € 174,00 ed € 2,00 per bollo su fattura per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Valerio Stanisci.

La spesa complessiva di € 4.553,36 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 518/2025.

La presente Determinazione annulla e sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale Area I, n. 2025000193 del 08.07.2025.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA I**  
Roberto Bosco

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**  
**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**  
Laura Luciola